



COMUNE DI MELLE

C.A.P. 12020

Telef. 0175.978031 - 0175.978900

Fax 0175.978111

PROVINCIA DI CUNEO

Part. IVA 00462360041

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 018

OGGETTO: Convenzione per l'utilizzo congiunto di personale – ufficio unico – prosecuzione sino al 30.06.2016.

Per oggi quattordici marzo duemilasedici alle ore 18,55 nella solita sala delle adunanze, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) FINA Giovanni	Sindaco	X	
2) PONZA Emanuele	Assessore	X	
3) FINO Sergio	Assessore	X	
4) GIUSIANO Claudia	Assessore	X	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Flesia Caporgno Dr. Paolo, il Signor Fina Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 e l'art 91, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 91, 2° comma, del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche occupazionali adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) che recita "A decorrere dal 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 che dispone "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 449, e successive modificazioni ed integrazioni";
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 35 del D. Lgs. 150/09, che prevede tra l'altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

Richiamata la Legge 6 agosto 2008 n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Visto che per il personale a tempo determinato:

- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha fissato, per le amministrazioni dello Stato, in relazione alla spesa sostenuta per il "personale a tempo determinato" il limite al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità per l'anno 2009;
- l'art. 4, comma 102, della legge 183/2011 ha integrato il suddetto art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, prevedendo che dall' 01.01.2012 le succitate disposizioni costituiscono, anche per gli enti locali, principi generali ai quali gli stessi devono attenersi ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- tale disposizione, peraltro, non è applicabile, qualora l'ente sia in regola con le disposizioni in materia di contenimento di spesa di personale;

Dato atto che l'Ente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, si adegua al principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile, evitando forme di

precariato; nel contempo deve espletare le proprie funzioni istituzionali; pertanto con deliberazione a parte, si provvede alla declinazione regolamentare del disposto dell'art. 4, comma 102;

Premesso che:

- È attualmente attiva convenzione tra i Comuni di Melle e Valmala per la gestione di ufficio comune per i servizi amministrativi e contabili;
- Si tratta di sperimentazione sorta a seguito dell'assenza nel Comune di Valmala, per lungo periodo, dell'unico dipendente; l'ufficio unico ha comportato la gestione, da parte del personale amministrativo contabile del Comune di Melle, anche del Comune di Valmala, con svolgimento di scavalco da parte del segretario di Valmala presso il Comune di Melle, senza oneri nei limiti dell'utilizzo di corrispondente somma per spese di personale del Comune di Melle;
- In questo modo, entrambi i Comuni non hanno avuto aggravio di spesa di personale in relazione all'iniziativa;

La convenzione peraltro è in scadenza; essa era correlata anche alla disponibilità, mese per mese, dello scavalco da parte del segretario di Valmala;

Considerato che le attività si sono svolte con una ottima integrazione del personale dei due Comuni (l'impiegata del Comune di Valmala è rientrata, con modalità parziali, in servizio nel luglio 2015), si ritiene proficuo proseguire l'attività, tenuto conto peraltro che l'Unione montana, che avrebbe dovuto essere operativa in questo periodo, in realtà non ha ancora iniziato l'attività per quanto riguarda queste attività;

Si ritiene di disporre la prosecuzione, al momento, fino al termine di giugno 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello della regolarità contabile dai rispettivi Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 07/12/2012 n. 213;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di disporre, per quanto di competenza, la prosecuzione della gestione di ufficio comune a fini amministrativi e contabili con il Comune di Valmala, alle condizioni attualmente in atto, fino al 30.06.2016 previo consenso del personale interessato, richiamando integralmente quanto contenuto nella deliberazione di Giunta n. 66 in data 27 novembre 2015 e quindi disponendo anche l'attività congiunta per ulteriori attività gestionali (in particolare, impiego di lavoratori di pubblica utilità, stagisti, lavoratori in mobilità, LSU, attrezzature, secondo le opportune intese, con impiego reciproco e congiunto o disgiunto dei lavoratori o partecipanti sul territorio dell'uno o dell'altro o di entrambi i Comuni).
2. Di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti per gli adempimenti di competenza.
3. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. e RSU per l'attivazione delle eventuali ulteriori relazioni sindacali.
4. Di dichiarare, ad unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, per evitare interruzioni nell'attività congiunta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fina Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Flesia Caporgno Dott. Paolo

Per copia conforme all'originale.

Li 24 MAG, 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 24 MAG, 2016
al 08 GIU, 2016, all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'articolo 124 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

OPPOSIZIONI:

Li 24 MAG, 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo



ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo



Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il 24 MAG, 2016 Prot.n. 000 1377.